



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

## **CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA**

Tra l'Azienda Ospedaliera Brotzu, di seguito denominata AOB, con sede legale in Cagliari, Piazzale A. Ricchi, snc Codice Fiscale n. 02315520920, con **Legale Rappresentante** il Direttore Generale Dott. Antonio Garau, e la Dott.ssa Ganga Alessandra nata a Cagliari 23.05.1979 domiciliata a [REDACTED] [REDACTED] Codice Fiscale GNGLSN79E63B354T di seguito denominata Professionista.

**Premesso** che con la deliberazione n. 898 del 10.06.2013 l'AOB ha conferito la Professionista l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività presso il Servizio Provveditorato: la premessa forma parte integrante e sostanziale del contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1**

#### **Oggetto dell'incarico**

L'AOB conferisce alla Dott. Ganga Alessandra, che accetta incondizionatamente, l'incarico di Esperto Amministrativo mediante una collaborazione coordinata e continuativa conferita ai sensi della vigente normativa.

Tale incarico non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di assunzione e/o inquadramento in ruolo a tempo indeterminato.

### **Articolo 2**

#### **Modalità di svolgimento dell'incarico**

La Professionista effettua/svolge in autonomia le prestazioni contrattuali, nell'ambito di un rapporto professionale che non avrà in alcun modo natura di rapporto di lavoro

*Ganga*

subordinato.

Tale incarico verrà dunque espletato senza alcun vincolo di subordinazione nonché senza inserimento della Professionista nell'organico AOB oltretutto senza debito orario.

La Professionista si impegna a perseguire il risultato oggetto del contratto organizzando la propria attività in modo autonomo, determinando i tempi e i modi di svolgimento della prestazione, compatibilmente però con le esigenze AOB.

La Professionista opera in via continuativa, concordando con il Responsabile AOB di riferimento le modalità delle prestazioni.

La Professionista regolarmente redige formale relazione sulle attività espletate.

### **Articolo 3**

#### **Durata dell'incarico**

Il contratto viene stipulato a tempo determinato con inizio 01.07.2013 e termine 30.06.2015, risolubile con preavviso di almeno 15 giorni da inviarsi all'altra Parte con R.A.R.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto verranno corrisposti solo i periodi relativi al periodo di attività effettivamente effettuate.

Viene esclusa ogni proroga tacita del contratto, per cui qualunque differimento del termine del contratto dovrà sempre risultare da atto formale sottoscritto da entrambe le Parti.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di impossibilità sopravvenuta per il Professionista ad effettuare la collaborazione contrattualmente determinata

### **Articolo 4**

#### **Obblighi/ responsabilità**

Fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in materia di riservatezza e delle

*Allegato*

norme di cui alla legge 241/90, la Professionista è tenuta a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura e notizie delle quali sia venuta a conoscenza.

#### **Articolo 5**

##### **Trattamento dati**

Per effetto della stipula del contratto la Professionista risulta incaricato del trattamento dei dati personali sensibili e/o giudiziari la cui conoscenza ed il cui trattamento siano strettamente necessari per adempiere i compiti assegnati. Nel trattamento dei dati dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Responsabile e dal titolare del trattamento.

#### **Articolo 6**

##### **Corrispettivi**

Per le prestazioni professionali concordate viene pattuito un compenso lordo annuale di €. 24.000,00 onnicomprensivi, da corrispondersi in rate mensili posticipate, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione attestata dal Responsabile AOB di riferimento.

*Agung*

#### **Articolo 7**

##### **Foro Esclusivo**

Per ogni contenzioso e/o controversia concernente l'interpretazione nonché esecuzione oltretutto la risoluzione del contratto sarà sempre competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

#### **Articolo 8**

##### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal contratto si applicano le norme del Codice Civile vigenti.

## Articolo 9

### Registrazione

Il contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R.

634/1972. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della Professionista.

Letto, approvato e sottoscritto, in Cagliari,

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau



LA PROFESSIONISTA  
Dott.ssa Ganga Alessandra

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 le Parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 7,8 che qui si intendono integralmente richiamate.

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau



LA PROFESSIONISTA  
Dott.ssa Ganga Alessandra